VALUTAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE GARE DI APPALTO

Art. 1

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresi' a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Versione in vigore dal 28 novembre 2000, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
Estremi	Legge 7 novembre 2000, n. 327
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/valutazione-dei-costi-del-lavoro-e-della-sicurezza-nelle-gare-di/art-1-valutazione-dei-costi-del-lavoro-e-della-sicurezza-nelle-gare-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it